



La morte dei richiedenti nel corso del giudizio non riduce l'entità del danno morale parentale

Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 8 ottobre-28 novembre 2008 n. 28407
(Presidente Varrone; Relatore Petti; Pm - conforme - Marinelli)

LA MASSIMA

Responsabilità civile - Risarcimento del danno da morte - Morte di un congiunto - Danno morale parentale - Liquidazione - Decesso dei richiedenti nel corso del giudizio - Riduzione dell'entità del risarcimento - Legittimità - Esclusione. (Cc, articoli 2043 e 2059)

Il danno morale parentale per la morte dei congiunti deve essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso etico. In relazione a tale principio guida, costituzionalmente orientato al rispetto dei vincoli della solidarietà familiare, appare quindi riduttiva e illogica la diminuzione della sua entità rapportata alla vita effettiva dei superstiti, deceduti nel corso di un giudizio.

Responsabilità civile - Risarcimento del danno da morte - Danno biologico iure hereditatis - Sopravvivenza in agonia di ventotto ore - Integralità del risarcimento della lesione mortale - Necessità. (Cc, articolo 2059)

La determinazione del danno biologico trasmissibile agli eredi in caso di morte non immediata del congiunto deve essere riferita all'invalidazione totale della parte lesa, privata delle condizioni biologiche di sopravvivenza. Anche nella liquidazione di tale danno il giudice deve provvedere a un risarcimento integrale e non parziale.

Svolgimento del processo

Il 17 giugno 1992 in Verona accadeva un incidente stradale, in corso Milano, tra una moto (K) condotta da (A) e la (KA) condotta dal proprietario assicurato (B); il motociclista riportava lesioni mortali e decedeva dopo 28 ore dall'evento.

(C) (madre di (A) ed (D) (fratello convivente), quali eredi del defunto e *iure proprio*, con citazione del 1° settembre 1993 convenivano dinanzi al Tribunale di Verona il (B) e l'assicuratrice (KB) e ne chiedevano la condanna al risarcimento di tutti i danni conseguenti al sinistro che riferivano a colpa esclusiva del conducente della (KA).

I convenuti si costituivano e contestavano il fondamento delle pretese. Nelle more decedeva (D) e si costituiva quale unica erede la madre.

Il Tribunale, con sentenza del 14 maggio 1997 accertava il maggior concorso di colpa del conducente (60%) e condannava i convenuti in solido al pagamento in favore della (C) della somma di L. 90.343.203 alla actualità, oltre interessi legali e vittoria delle spese.

La decisione era appellata con appello principale dagli eredi della (C) (deceduta il 12 dicembre 1995), (E), (F), (G), (H), (I), (L) e (M), che ne chiedevano la riforma in punto di concorso di colpa e migliore determinazione di tutte le voci di danno già chieste nell'atto introduttivo; resistevano le controparti e con appello incidentale chiedevano modificarsi il riparto delle colpe e quindi il ricalcolo dei danni.

La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 1° ottobre 2003, accoglieva per quanto di ragione gli appelli, aumentando al 50% il concorso di colpa del motociclista, ma accoglieva anche in parte le richieste di migliore liquidazione dei danni e condannava in solido il (B) e l'assicuratrice (KB) al pagamento di una somma differenziale di euro 32.275 oltre interessi (vedi *amplius* in dispositivo) compensando per la metà le spese del due gradi del giudizio.

Contro la decisione ricorrono gli eredi di (C) deducendo sette motivi di censura; le controparti non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

Il Ricorso merita accoglimento limitatamente al quarto ed al quinto motivo, risultando infondati gli altri. Seguendo l'ordine logico saranno esaminati congiuntamente i primi tre motivi, che attengono alla ricostruzione del fatto illecito da circolazione ed al concorso di colpe; seguirà l'esame degli altri motivi non accolti ed infine quello dei motivi accolti (punti A.B.C. della motivazione).

A. ESAME DEI MOTIVI ATTINENTI AL FATTO STORICO LESIVO

I primi tre motivi possono così riassumersi: nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione in ordine all'accertamento del fatto e delle condotte concorrenti dei conducenti antagonisti, e